



Unione dei Comuni

Terre dell'Olio e del Sagrantino

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Approvato con atto di Consiglio dell'Unione n. 19 del 03.12.2007
Modificato con atto di Consiglio dell'Unione n. 20 del 10.11.2008
Modificato con atto di Consiglio dell'Unione n. 15 del 05.07.2010

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Principi
Art. 3	Ambito di applicazione
Art. 4	Condizioni per il conferimento di incarichi esterni
Art. 5	Tipologie di collaborazione
Art. 6	Atti di programmazione
Art. 7	Attestazione del responsabile di servizio
Art. 8	Procedimento per l'affidamento degli incarichi
Art. 9	Requisiti, incompatibilità, obblighi dell'incaricato
Art. 10	Forma e contenuto del contratto di collaborazione
Art. 11	Compensi e liquidazione
Art. 12	Modalità di svolgimento dell'incarico
Art. 13	Sospensione, proroga o integrazione dell'incarico
Art. 14	Risoluzione della collaborazione, penali, recesso

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le condizioni e le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'Amministrazione, in applicazione dell'art. 7, commi 6, 6-bis e 6-ter, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 110, comma 6, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 2 – Principi

Gli incarichi di collaborazione esterna vengono conferiti dall'Unione dei Comuni nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza, proporzionalità ed adeguatezza dei compensi, professionalità, per il perseguimento di obiettivi cui non possa farsi fronte attraverso la valorizzazione del personale dipendente ovvero attraverso l'applicazione dell'art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 1.04.1999, come attestato dal successivo art. 7.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Le norme del presente regolamento non si applicano ai collaboratori esterni incaricati di svolgere attività di supporto agli organi di direzione politica ai sensi dell'art. 90 D.Lgs. 267/2000 e che non siano assunti con contratto a tempo determinato o indeterminato.

Il presente regolamento si applica a tutti gli incarichi di lavoro autonomo previsti dall'art.7 del D.Lgs 165/2001 e quindi a tutti gli incarichi per i quali non sia prevista una apposita normativa specifica del settore.

Art. 4 – Condizioni per il conferimento di incarichi esterni

E' possibile conferire un incarico di collaborazione ad un soggetto estraneo all'Amministrazione solo ove la prestazione richiesta sia connotata da un alto contenuto di professionalità e richieda pertanto qualifiche, titoli di studio, esperienze o competenze specifiche, rese al di fuori delle competenze della struttura burocratica. Gli incaricati devono pertanto possedere esperienza specifica desumibile dal curriculum in relazione alla tipologia ed all'oggetto dell'incarico e comprovata specializzazione anche universitaria. Si prescinde dal requisito della laurea magistrale, per la stipulazione di contratti d'opera con soggetti iscritti ad appositi ordini od albi, che operano nel mondo dello spettacolo, dell'arte, dei mestieri artigianali ed altri casi previsti dalla normativa.

Qualora invece, per esigenze temporanee o eccezionali, si debba richiedere, a terzi, prestazioni che non richiedono un'elevata professionalità o che attengono all'attività ordinaria degli uffici, si farà ricorso alle forme flessibili di assunzione o di impiego del personale di cui all'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, privilegiando, ove possibile e conveniente, il ricorso alla somministrazione di lavoro temporaneo ed, in subordine, all'assunzione di personale a tempo determinato ed all'appalto di servizi.

Art. 5 – Tipologie di collaborazione

L'Unione dei Comuni può conferire incarichi di natura occasionale, quando la prestazione richiesta si esaurisca in un'attività di breve durata e si concretizzi, normalmente, nel compimento di studi, ricerche, nell'espletamento di consulenze, docenze o nel rilascio di pareri su questioni specifiche rese al di fuori delle competenze della struttura burocratica dell'Ente.

Gli incarichi sono di natura continuativa quando si concretizzano in un'attività di durata, anche se collegata al raggiungimento di un obiettivo determinato, e sono svolti in base ad apposite direttive impartite dall'ente.

Art. 6 – Atti di programmazione

All'inizio di ciascun esercizio finanziario gli strumenti di programmazione (Relazione previsionale e programmatica, Piano esecutivo di gestione) individuano i piani, i programmi e gli obiettivi per la realizzazione dei quali sussiste la necessità di ricorrere a collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, impartendo i necessari indirizzi per la formulazione dell'avviso di cui all'art. 8.

Il Bilancio di Previsione prevede altresì il tetto massimo per gli incarichi di collaborazione autonoma previsti nell'anno per l'Unione Terre dell'Olio e del Sagrantino.

Art. 7 – Attestazione del responsabile di servizio

Il responsabile del servizio interessato attesta per iscritto l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse interne dell'ente per lo svolgimento dell'attività che si intende affidare al soggetto esterno, sia con riferimento alla mancanza della specifica professionalità richiesta, sia con riferimento ai carichi di lavoro già assegnati, sia con riferimento ad obiettive carenze nell'organico.

Art. 8 – Procedimento per l'affidamento degli incarichi

L'affidamento di ciascun incarico di collaborazione esterna è, di norma, preceduto da apposito avviso, approvato dal competente responsabile del servizio in attuazione degli indirizzi espressi negli atti di cui all'art. 6, e pubblicato all'albo comunale e sul sito internet dell'Unione dei Comuni per un periodo non inferiore a 20 giorni.

Si può prescindere dall'esperimento della procedura comparativa nei seguenti casi:

- a) quando, a seguito di svolgimento di precedente procedura comparativa, per qualsiasi motivo, l'individuazione dell'incaricato non abbia avuto luogo, purché non siano modificate le condizioni dell'iniziale proposta di incarico;
- b) per lo svolgimento di attività che per motivi di natura tecnica, culturale o artistica un solo soggetto può fornire od eseguire con il grado di perfezione richiesto;
- c) quando si tratti di attività complementari, non comprese nell'incarico principale già conferito, che per motivi sopravvenuti siano diventate necessarie per l'utile svolgimento dell'incarico stesso; in tal caso le attività complementari possono essere affidate senza il ricorso alla procedura comparativa, direttamente al prestatore dell'incarico principale, a condizione che esse non possano essere separate senza recare pregiudizio agli obiettivi o ai programmi perseguiti mediante l'incarico principale.
- d) per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori.
- e) per gli altri casi previsti nel paragrafo 7 della circolare n. 2 del 11.3.2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica.

L'avviso dovrà indicare l'oggetto dell'incarico, il luogo della prestazione, la durata del contratto, il compenso stabilito, i requisiti culturali e professionali richiesti, oltre al termine entro il quale i soggetti interessati dovranno far pervenire all'Unione dei Comuni la propria candidatura, corredata da adeguato curriculum vitae.

L'avviso potrà altresì prevedere che i candidati – o una selezione di candidati – sostengano un colloquio od una specifica prova attitudinale.

Alla scadenza del termine assegnato le candidature pervenute verranno sottoposte a valutazione e comparazione da parte di una commissione appositamente nominata e composta, di norma, dal responsabile del servizio interessato, da un esperto nella materia oggetto dell'incarico e da un segretario verbalizzante. La commissione prenderà in considerazione aspetti quali i titoli culturali, le esperienze professionali, l'eventuale colloquio o prova attitudinale sostenuti e gli altri elementi significativi e pertinenti all'incarico da affidare, privilegiando le esperienze analoghe alla prestazione richiesta e le attività svolte in favore di pubbliche amministrazioni. La comparazione si concluderà con un giudizio sintetico su ciascun candidato e con la proposta finale del soggetto cui affidare l'incarico.

L'incarico viene poi conferito con apposito provvedimento del responsabile del servizio competente, assegnando al soggetto individuato un termine per accettarlo e sottoscrivere apposito contratto.

All'esito della selezione viene data la medesima pubblicità data all'avviso.

Art. 9 – Requisiti, incompatibilità, obblighi dell'incaricato

Gli incarichi di collaborazione esterna possono essere conferiti ai cittadini italiani ed a quelli dell'Unione europea.

Ove si tratti di dipendenti di altre pubbliche amministrazioni dovrà essere previamente ottenuta l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001.

L'incarico conferito non comporta per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con l'Unione dei Comuni; tuttavia non si può conferire alcun incarico a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze siano in potenziale conflitto di interessi con l'Unione dei Comuni committente rispetto alla prestazione da svolgere; tale conflitto di interessi è valutato dalla commissione di cui all'articolo precedente e comunicato all'interessato.

Parimenti non possono essere collaboratori dell'ente soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Art. 10 – Forma e contenuto del contratto di collaborazione.

Gli incarichi di collaborazione sono conferiti attraverso la stipula di appositi contratti aventi forma scritta e contenenti tutti gli elementi di cui all'art. 8, oltre alle eventuali forme di coordinamento tra il prestatore e l'Amministrazione e l'eventuale messa a disposizione, da parte del Unione dei Comuni all'incaricato, di beni strumentali.

Ai contratti si applicano le norme degli art. 2222-2238 del codice civile.

Art. 11 – Compensi e liquidazione

Il compenso, predeterminato nell'avviso e specificato nel contratto, è erogato all'incaricato nel rispetto della normativa fiscale e previdenziale vigente.

Il compenso deve essere proporzionato all'attività svolta ed all'utilità che l'Amministrazione ricava dalla prestazione e viene determinato in base agli indirizzi impartiti ai sensi dell'art. 6. Per le collaborazioni continuative dovrà essere, ove possibile, parametrato al trattamento economico spettante negli enti locali a professionalità interne analoghe.

Per le collaborazioni occasionali il compenso è liquidato attraverso al termine della prestazione, previa verifica del raggiungimento dell'obiettivo, da parte del responsabile del servizio.

Per le collaborazioni continuative il compenso viene erogato, di norma, in parti uguali con determinate scadenze stabilite in base alla durata complessiva della prestazione (mensili, bimestrali ecc.), senza dar luogo ad anticipi.

Art. 12 – Modalità di svolgimento dell'incarico

L'incarico è svolto dal collaboratore con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvi il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare natura dell'attività esercitata.

Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto, devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.

L'Unione dei Comuni, in particolare, è tenuta a mettere a disposizione del collaboratore tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.

Il prestatore non può farsi sostituire, nemmeno parzialmente o temporaneamente, nell'espletamento dell'incarico, mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento di attività preparatorie o aventi rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.

Al collaboratore non potranno, fatto salvi gli incarichi ai sensi dell'articolo 1 comma 557, essere conferiti poteri di rappresentanza dell'ente verso l'esterno, riservati unicamente al personale assunto con rapporto di lavoro subordinato. E' ammessa, qualora prevista dal contratto, la relazione diretta dell'incaricato con cittadini ed utenti.

All'incaricato è altresì attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.Lgs. 196/2003.

L'incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.

L'Unione dei Comuni esercita un'attività di controllo dell'operato dell'incaricato, verificandone la rispondenza agli obiettivi assegnati ed impartendo le necessarie direttive ove previsto dal contratto.

Art. 13 – Sospensione, proroga o integrazione dell'incarico

La durata dell'incarico di collaborazione è specificata nel contratto; in caso di collaborazione occasionale è indicato il termine massimo entro il quale l'incaricato deve svolgere la propria prestazione; nei contratti di durata è indicata la scadenza della collaborazione.

Per gravi motivi e su richiesta dell'incaricato o dell'Amministrazione, il contratto può essere sospeso per una durata massima pari a quella dell'incarico stesso, qualora la sospensione non pregiudichi il raggiungimento dell'obiettivo da parte dell'Amministrazione.

Art. 14 – Risoluzione della collaborazione, penali, recesso

Il contratto di collaborazione può essere risolto per inadempimento previa contestazione formale della controparte ed assegnazione di un termine non inferiore a 7 giorni per l'adempimento, salvo il risarcimento di eventuali e maggiori danni.

Nel contratto potranno essere previste penali in relazione all'omesso o ritardato svolgimento delle attività richieste o degli obblighi assunti.

E' ammesso il recesso unilaterale solo se previsto dal contratto, nel rispetto degli eventuali termini di preavviso stabiliti.